

Per la tutela del principio costituzionale di proporzionalità della pena, la Corte richiede una sorta di “concelebrazione” con il giudice comune guidato dall’interpretazione costituzionalmente orientata

To safeguard the constitutional principle of the proportionality of punishment, the Court requires a form of “joint celebration” with the ordinary judge, guided by a constitutionally oriented interpretation

di Carlo Morselli

Abstract [ITA]: Dalla recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 120/2026 che, per via del disvalore della condotta vietata, giustifica una pena «improntata a eccezionale asprezza» in ordine al reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (c.d. “decreto Cutro”), e dalla precedente sentenza della Consulta n. 113/2025, intervenuta in ordine al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, pure duramente sanzionato, emerge una linea interpretativa che accredita la cooperazione del giudice comune per assicurare il riequilibrio dell’impianto normativo, al fine di salvaguardare la proporzionalità della pena, costituzionalmente imposta. Questa impostazione è espressione di un *self restraint* della Corte, la quale cerca di evitare il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi, responsabilizzando il giudice ordinario rispetto alla risoluzione a monte di possibili questioni di incostituzionalità legislative. Il disegno è quello della cospicua riduzione *in quantitate* di tali questioni per mano dell’organo decentrato.

Abstract [ENG]: A clear interpretive trend emerges from the brief commentary on the very recent Constitutional Court Judgment No. 120/2026 – which justifies an extraordinarily severe penalty – characterized by “exceptional harshness”, for the crime of “death or injury resulting from offenses related to illegal immigration” (the so-called Cutro Decree) – and from the reference to the earlier Constitutional Court Judgment No. 113 of 2025 regarding the heavily sanctioned crime of kidnapping for extortion. This trend highlights the fundamental role of the ordinary judge in rebalancing the legislative framework to safeguard the constitutionally protected principle of sentencing proportionality. According to the author, this emphasis on the role of the trial judge reflects a certain reticence on the part of the Constitutional Court; the Court appears to be pursuing an undeclared yet systematic revision of the established principle of centralized judicial review of legislation, effectively co-opting the trial judge into the process of addressing – and ultimately resolving – potential issues of unconstitutionality. The underlying aim is to achieve a substantial reduction in the volume of such constitutional challenges handled by the central body by having them resolved at the local level.

Parole chiave: Giudizio di incostituzionalità – giudice comune – pena eccezionalmente severa – principio costituzionale di proporzionalità della pena

Keywords: Review of constitutionality – ordinary court – exceptionally severe penalty – constitutional principle of proportionality of punishment

SOMMARIO: 1. Premessa: il contesto della questione d’incostituzionalità. – 2. Il c.d. “Decreto Cutro”. L’onomaturgia “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”. – 3. Il rescritto della Consulta: la sentenza n. 120/2026 si interroga sul principio costituzionale della proporzionalità della pena, ritenendolo rispettato con l’opera adeguatrice del giudizio comune. – 4. Il riordino della pena, nel telaio della proporzionalità, affidato, ma sul piano

ottativo, al giudice comune, rinunciandosi a stabilire *ex ante* una pena proporzionata quale vincolo costituzionale per il legislatore. – 5. Si pensa ad una sorta di “concelebrazione” tra due giudici quanto al rispetto del principio di proporzionalità della pena. La Corte accredita un modello misto, accentrato-diffuso. – 6. Il *dictum* della Corte costituzionale, nella sentenza n. 120 del 2026.

1. Premessa: il contesto della questione d’incostituzionalità.

Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 120 del 3 luglio 2026, si pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa in materia di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” *ex art. 12-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”)*, introdotto dal d.l. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. “decreto Cutro”), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50.

Si tratta della prima volta in cui la Corte costituzionale si esprime, allora, sulla legittimità della pena per il delitto sopra indicato.

Il procedimento *a quo*, più in dettaglio, riguardava il trasporto via mare di trentaquattro migranti. A causa della collisione dell’imbarcazione con una motovedetta intervenuta per prestare soccorso, tre persone imbarcate avevano perso la vita e altre dieci erano rimaste ferite.

La disposizione di legge applicabile punisce con la reclusione da venti a trenta anni il favoreggiamento dell’ingresso irregolare¹ quando dal fatto derivino, come conseguenza non voluta, la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni gravi o gravissime ad altre.

Proprio in ragione del *quantum* di pena, il giudice rimettente aveva dubitato della proporzionalità della risposta sanzionatoria.

2. Il c.d. “Decreto Cutro”. L’onomaturgia “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”.

Sono trascorsi circa tre anni dal momento in cui, dopo il naufragio nella costa di Cutro, il Governo, alla luce del clamore generato dalla vicenda, ha attuato la riforma², intervenuta nel delicato ambito dei flussi migratori³, fornendo “risposta”, carica di enfasi, con il varo della nuova fattispecie incriminatrice.

¹ Sul tema, vd. S. ZIRULIA, *Il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Tra overcriminalization e tutela dei diritti fondamentali*, Torino, 2023; A. CENTONZE, *Criminalità organizzata transnazionale e flussi migratori irregolari*, Milano, 2020, 1-27; V. MILITELLO – A. SPENA, “La cruna dell’ago”: il migrante fra mobilità e controllo, in IDD. (a cura di), *Il traffico di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione*, Torino, 2015, 2-4. Recentemente, vd. anche C. MORSELLI, *Commentario al Testo Unico dell’immigrazione*, con pref. di R. Chiarelli, Pisa, 2023; ID., voce *Decreto Cutro*, in *Dizionario del Diritto dell’Immigrazione e degli Stranieri*, Pisa, 2024, 61 ss.

² Si legge nel comunicato di Magistratura Democratica, in <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/il-diritto-penale-non-puo-essere-una-costante-emergenza/>: «il diritto penale non può essere una costante “emergenza” a suscitare preoccupazione è anche il cedimento alla tentazione di ricorrere al diritto penale simbolico; sempre più spesso si cede all’illusione che i problemi di sicurezza dei cittadini possano trovare soluzione magicamente con il rigore della risposta penale. Crediamo che la risposta penale, specie se informata alla logica puramente muscolare, non sia la via più efficace per offrire sicurezza ai consociati e per risolvere i problemi sociali. Limitarsi ad alzare le pene “costa poco”, ma non risolve i problemi sociali che spesso alimentano i fenomeni di insicurezza sociale. Si tratta di problemi sociali e di sicurezza che spesso sono autentici e incidono sulla vita di persone concrete e reali. Ma questi problemi possono essere più efficacemente prevenuti irrobustendo i presidi di *welfare* e di inclusione, evitando di creare nelle periferie urbane sacche di abbandono e degrado sociale. Con gli interventi penali sopra segnalati, il legislatore... ha esibito risposte informate a estremo rigore punitivo con interventi di dubbia efficacia: non risulta che – dagli inasprimenti di pena del c.d. “decreto Cutro” – siano discesi effetti positivi e concreti nel contrasto al traffico di esseri umani».

³ In argomento, vd. anche C. BONIFAZI, *L’Italia delle migrazioni*, Bologna, 2013, 39 ss. e N. FEDERICI, *Migratori, movimenti. Aspetti generali*, in *Enc. Sc. Soc. Treccani*, vol. V, Roma, 1996, 648. Per una periodizzazione, vd. F. GRISTALDI, *Immigrazione e territorio. Lo spazio condiviso*, Bologna, 2013, 20. Recentemente, vd. S. STROZZA – C. CONTI

Il percorso seguito è stato quello dell'abbinamento con la fattispecie di favoreggiamento dell'ingresso irregolare (art. 12, comma 1 del Testo Unico Immigrazione)⁴ di un'autonoma figura di reato, un delitto aggravato dall'evento diretto ad incriminare, con pene ancora più severe, i tipi di *migrant smuggling* dalle quali derivino, quale conseguenza non voluta, lesioni alla vita o all'integrità fisica di una o più persone⁵.

Si consideri che l'originario favoreggiamento dell'ingresso irregolare risultava già punito assai severamente, potendo concorrere con l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose ex art. 586 c.p.⁶.

Quando è apparsa all'orizzonte normativo, la novella attirò le critiche dei commentatori⁷, considerata non idonea a realizzare lo scopo del contrasto del traffico di migranti e della prevenzione dei naufragi⁸ e sospettata di illegittimità costituzionale, avuto riguardo al principio di proporzionalità della pena.

Le sanzioni per il delitto *de quo*, per la loro imponenza, sono state oggetto di serrata censura da parte della dottrina, in quanto collegate, comunque, ad una fattispecie espressione dell'omicidio colposo⁹ e, quindi, ritenute di "eccezionale" rigore sanzionatorio, in quanto «trenta anni di reclusione

– E. TUCCI, *Nuovi cittadini. Diventare italiani nell'era della globalizzazione*, Bologna, 2021. Da ultimo, vd. G. SICHERA, *Asilo e Paesi sicuri: modelli emergenti di esternalizzazione e controlimiti costituzionali*, in www.dirittifondamentali.it, 30 aprile 2026; P. GORI, *La legge di Zeus: accogliere lo straniero*, in www.giustiziainsieme.it, 25 luglio 2026.

⁴ Corte cost., 10 marzo 2022, n. 63, peraltro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, di una delle circostanze aggravanti dell'art. 12. In materia, vd. A. SPENA, *Favoreggiamento dell'immigrazione irregolare vs. traffico di migranti: una dicotomia rilevante nell'interpretazione dell'art. 12 TUI? (Ragionando su Corte cost. 63/2022)*, in *Dir. Imm. Citt.*, 2022, 3, 238 ss.

⁵ S. ZIRULIA, *La Corte costituzionale sul reato di morte o lesioni come conseguenza del favoreggiamento dell'immigrazione irregolare (art. 12-bis t.u. imm.): pene non manifestamente sproporzionate, ma scriminanti e attenuanti da valorizzare per i c.d. migranti-scafisti*, in www.sistemapenale.it, 29 luglio 2026.

⁶ V. COLMEGNA, *Giustizia, sicurezza, legalità*, in *Quest. giust.*, 2008, 4, 146-147; D. VIGONI, *Politiche dell'immigrazione e processo penale. Le norme in tema di immigrazione clandestina*, in G. Di Chiara (a cura di), *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, Torino, 2003, 165 ss.; A. ADINOLFI, *La "politica comune dell'immigrazione" a cinque anni dal Trattato di Lisbona: linee di sviluppo e questioni aperte*, in S. Amadeo e F. Spitaleri (a cura di), *Le garanzie fondamentali dell'immigrato in Europa*, Torino, 2015, 3 ss. Sulla coppia sicurezza-legalità, G. DI CHIARA, *Traffico di migranti via mare, poteri di polizia nelle azioni di contrasto e tutela della dignità della persona*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2016, 1, 5 ss.; F. CRISTALDI, *Di qua e di là - riflessioni di una geografia sulle migrazioni*, Bologna, 2021, *passim*. Per l'analisi sociologica del fenomeno migratorio, vd. M. BARBAGLI, *Immigrazione e sicurezza in Italia*, Bologna, 2008, *passim*; L. CALAFA – S. IAVICOLI – B. PERSECHINO (a cura di), *Lavoro insicuro. Salute, sicurezza e tutele sociali dei lavoratori immigrati in agricoltura*, Bologna, 2021, 39 ss. Per quanto riguarda i delitti aggravati dall'evento, vd. G. PIFFER, *Proposta di riforma dei reati dolosi e preterintenzionali contro la vita e l'integrità fisica*, in www.sistemapenale.it, 18 luglio 2022. Sullo *smuggling*, vd. S. ZIRULIA, *Non c'è smuggling senza ingiusto profitto*, in www.sistemapenale.it, 22 ottobre 2020; M. PELISSERO, *Il controllo penale del traffico di migranti: il migrante come oggetto e come vittima*, in V. Militello – A. Spena (a cura di), *Il traffico di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione*, Torino, 2015, 105 ss.

⁷ Cfr. L. MASERA, *Le disposizioni penali del d.l. 20/2023. Ancora un insensato inasprimento delle sanzioni in materia di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare*, in www.questionegiustizia.it, 3 aprile 2023; S. ZIRULIA, *Il reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina» (art. 12-bis Tui). Uno strumento sproporzionato e inefficace per il contrasto al traffico di migranti*, *ivi*, 22 luglio 2025; volendo, C. MORSELLI, *Il sistema di accoglienza alla luce del decreto Cutro*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, 5, 1142 ss.

⁸ Così S. ZIRULIA, *La Corte costituzionale sul reato di morte o lesioni come conseguenza del favoreggiamento dell'immigrazione irregolare (art. 12-bis t.u. imm.)*, op. cit.: «ebbene, a noi pare che chiunque si interroghi in merito all'idoneità dell'art. 12-bis, e del suo draconiano apparato sanzionatorio, a raggiungere tali obiettivi, non possa che pervenire a conclusioni di segno negativo... risulta davvero difficile immaginare quale possa essere il surplus repressivo e preventivo offerto da un ulteriore incremento di quelle stesse pene». L'A. richiama, in particolare, l'art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali (CDF), il quale subordina la legittimità delle compressioni dei diritti sanciti dalla stessa Carta al rispetto del canone di proporzionalità. In argomento, vd. anche L. MINNITI, *La Cassazione riafferma la tutela della vita privata e familiare dello straniero dopo il "Decreto Cutro"*, in www.giustiziainsieme.it, 14 novembre 2025.

⁹ Vd. M. DONINI, *Il penale come religione di massa e l'ennesima riforma della giustizia*, in www.sistemapenale.it, 18 luglio 2023.

per la causazione non volontaria della morte è un *quantum* di pena che trova riscontro solo nelle ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione o a scopo di terrorismo o di eversione e nelle ipotesi di tortura»¹⁰.

3. Il rescritto della Consulta: la sentenza n. 120/2026 si interroga sul principio costituzionale della proporzionalità della pena, ritenendolo rispettato con l'opera adeguatrice del giudizio comune.

Il “rescritto” della Corte costituzionale, interpellata con la corrispondente questione di incostituzionalità dal giudice *a quo*, è a doppio registro: ad un grave disvalore della condotta censurata corrisponde una pena particolarmente severa. Più precisamente, si riconosce che l'organo legislativo ha comminato una pena «improntata a eccezionale asprezza». Conseguentemente, sulla base dei parametri di cui agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3 Cost., sorge la necessità di verificare il corretto esercizio della discrezionalità di cui dispone il legislatore nella dosimetria della pena.

Dunque, confermato il crisma costituzionale del principio di proporzionalità, in linea con orientamenti ormai costanti della Corte¹¹.

L'impostazione “duale” o dilatata della Corte – un giudizio a quattro mani, insieme al giudice comune – è stata, però, criticata, rilevandosi che «la decisione segna una battuta d'arresto nella parabola del sindacato di proporzionalità inaugurata dalle sentenze n. 236 del 2016 e n. 40 del 2019: la sproporzione “per difetto di individualizzazione”, la punizione della colpa più severamente del dolo e la rimozione della dimensione europea rivelano una proporzionalità “a geometria variabile”, affidata all'equità del singolo giudice anziché a una garanzia *erga omnes*»¹².

4. Il riordino della pena, nel telaio della proporzionalità, affidato, ma sul piano ottativo, al giudice comune, rinunciandosi a stabilire *ex ante* una pena proporzionata quale vincolo costituzionale per il legislatore.

In questa sentenza, emerge che la Corte ritiene di risolvere la questione costituzionale “spostando” il vincolo della proporzionalità della pena dal legislatore ordinario al giudice comune¹³, dal diritto codificato al diritto applicato. Riteniamo, tuttavia, che il principio di proporzionalità debba esprimere un vincolo per il legislatore e solo indirettamente per il giudice. Il cittadino deve poter conoscere *ex ante* qual è la misura della pena per il reato, poiché tale stadio assicura la certezza del diritto.

Invece, la Corte, a ben considerare, consente che il legislatore possa stabilire una pena esorbitante e, quindi, sproporzionata a livello previsionale, deferendo al giudice comune¹⁴ l'adeguamento al caso concreto. In questo modo, solo ottativo, la Corte ritiene di ripristinare la proporzionalità della pena, *ex post*, però, con la tecnica del “ricalcolo”; il che costituisce, per l'appunto, una mera eventualità¹⁵.

¹⁰ L. MASERA, *Le disposizioni penali del d.l. 20/2023*, op. cit.

¹¹ M. LUCIANI, voce *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. Dir.* – Annali, vol. IX, Milano, 2016, 447 ss. Da ultimo, vd. A. RUGGERI, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio dei suoi interpreti*, in www.federalismi.it, 8 aprile 2026. Al riguardo, vd. anche F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, 2021.

¹² E. GRENCI, *La proporzionalità sanzionatoria alla prova della crimmigration: prime riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 3 luglio 2026*, in *Dir. dif.*, 25 luglio 2026.

¹³ Essi sono chiamati all'interpretazione costituzionalmente conforme della legge, su cui vd. E. LAMARQUE, *Corte costituzionale e giudici nell'Italia repubblicana*, Roma-Bari, 2012, 80 ss.

¹⁴ In argomento, vd. R. ROMBOLI, *La Corte costituzionale del futuro (verso una maggiore valorizzazione e realizzazione dei caratteri “diffusi” del controllo di costituzionalità?)*, in *Foro It.*, 2000, V, 39 ss. Cfr. anche A. GUAZZAROTTI, *Le contropunte centrifughe nel sindacato di costituzionalità*, in *Quest. Giust.*, 2020, 4.

¹⁵ Il rispetto della garanzia costituzionale diviene, così, una variabile, dipendendo da strumenti la cui effettività, nel diritto applicato, non è assicurata. Per l'art. 114 c.p., per i casi in cui è stata invocata, ma non riconosciuta, l'attenuante in materia di condotte agevolatrici dell'immigrazione clandestina, attestandosi la consueta interpretazione di decisività del contributo, vd. Cass., Sez. 1, 29 maggio 2024, n. 21143; Cass., Sez. I, 25 marzo 2022, n. 10930; Cass., Sez. I, 15 marzo

L'impostazione è poco persuasiva. Quando si assegna rango o dignità costituzionale ad un principio, si "parla", innanzitutto, al legislatore. Invece, già con la sentenza n. 113 del 2025, la Corte ha salvato la disciplina del sequestro di persona a scopo di estorsione dal baratro dell'incostituzionalità, facendo leva sulla possibilità per il giudice di ricalibrare la pena, oltre che di valorizzare il principio di offensività nella prospettiva della derubricazione.

Il ragionamento, ripreso dalla sentenza n. 120 del 2026, appare viziato poiché la norma che prevede una pena esorbitante resta in vigore e indenne, con il rischio che, nella *law in action*, la figura incriminatrice conduca ad effetti sproporzionati.

A tale riguardo, si deve aggiungere il pericolo di scoraggiare l'iniziativa della giurisprudenza di sottoporre a vaglio costituzionale le norme penali nel prisma del principio di proporzionalità¹⁶.

5. Si pensa ad una sorta di "concelebrazione" tra due giudici quanto al rispetto del principio di proporzionalità della pena. La Corte accredita un modello misto, accentrato-diffuso.

Secondo una certa ricostruzione, la salvaguardia del principio di proporzionalità della pena è opera comune, poiché non riguarda solo il giudizio di conformità costituzionale, ma interessa pure il momento giurisdizionale/applicativo. Rispecchia perfettamente questo schema "a quattro mani" l'espressione secondo cui «il principio di proporzionalità della pena opera non solo come *standard* di legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche come criterio che orienta la loro interpretazione e la loro applicazione a opera del giudice comune»¹⁷.

Questo passaggio centrale, assai perspicuo nella sua portata, può essere riguardato come un indirizzo espressivo della volontà di coinvolgere, se non cooptare, i giudici comuni nell'opera di attuazione dei principi costituzionali¹⁸, probabilmente dettata dall'esigenza di non evocare frequentemente la Corte in controversie con il legislatore. È «come se la Corte preferisse delegare ai giudici il compito di intervenire sull'operato del legislatore, allo scopo di ricondurlo al dettato costituzionale, in modo da non esporsi in prima persona nei confronti di un potere politico che, dopo l'avvento del sistema maggioritario e con il suo consolidamento nei primi anni del nuovo millennio, è diventato più forte che in passato»¹⁹.

Seguendo siffatta linea di *self restraint*, però, si determina un allontanamento dal sistema di sindacato accentrato di legittimità costituzionale delle leggi. Massimo Luciani, lucidamente, avverte dei rischi che sorgono quando si altera l'equilibrio dei rapporti tra i due giudici: «più si estende oltre i confini suoi propri l'interpretazione conforme da parte del giudice comune, più aumenta il rischio ch'egli faccia – diciamo così – giustizia sostanziale, omettendo il necessario passaggio del giudizio incidentale e... finendo per trasformare in sindacato diffuso un sindacato di costituzionalità che era stato concepito sin dall'inizio come accentrato»²⁰.

Ancora più esplicitamente, si è argomentato che «sotto il profilo dell'opportunità politica, è anche lecito ritenere che l'interpretazione adeguatrice (specie se compiuta dai giudici comuni, ma anche se compiuta dalla Corte costituzionale con decisioni "interpretative di rigetto") non solo sia non

2019, n. 11534; Cass., Sez. I, 28 gennaio 2019, n. 4056; Cass., Sez. I, 8 gennaio 2019, n. 447; Cass., Sez. IV, 12 ottobre 2015, n. 40929. In argomento, vd. S. ZIRULLA, *Il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare sotto la lente della proporzionalità*, in *Dir. Imm. Citt.*, 2026, 1, 1 ss.

¹⁶ Vd. V. MANES, *L'evoluzione del rapporto tra Corte e giudici comuni nell'attuazione del volto costituzionale dell'illecito penale*, in Id. – V. Napoleoni, *La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale*, Torino, 2019, 1 ss.

¹⁷ Corte cost. n. 113/2025.

¹⁸ V. MANES, *L'evoluzione del rapporto*, op. cit., 33, parla di «giudici comuni protagonizzati dalla Corte».

¹⁹ E. LAMARQUE, *La fabbrica delle interpretazioni conformi a Costituzione tra Corte costituzionale e giudici comuni*, in *Astrid online*, 20 novembre 2009.

²⁰ Così (e per ulteriori riferimenti bibliografici), M. LUCIANI, *Interpretazione conforme*, op. cit., 472.

doverosa, ma sia anche dannosa per chi abbia a cuore la legalità costituzionale. Tale tecnica interpretativa, infatti, non sortisce altro esito se non quello di conservare in vita disposizioni legali che possono esprimere norme incostituzionali, e la cui interpretazione conforme a Costituzione da parte della generalità dei giudici non può dirsi certo assicurata²¹. Quindi, neppure la c.d. “interpretazione adeguatrice” è immune da conseguenze “disfunzionali”²².

A fronte della propria funzione istituzionale, la Consulta tende ad “arruolare” il giudice comune, erigendolo a «custode» pressoché unico del principio costituzionale²³.

La Corte ritiene che non debba considerarsi incostituzionale la pena della reclusione da venticinque a trent’anni prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione, perché il giudice ordinario disporrebbe di un vasto strumentario per adeguare il *quantum* di pena alla concreta gravità del fatto, conformandolo al principio costituzionale di proporzionalità della pena, in una prospettiva garantista²⁴.

Sempre nella cornice della citata sentenza n. 113 del 2025²⁵, la Corte soggiunge, del resto, che «la sentenza n. 68 del 23 marzo 2012 di questa Corte è già intervenuta a mitigare la rigidità del regime sanzionatorio stabilito dal legislatore per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, definito in quella pronuncia come di “eccezionale asprezza”». «Già nel 2012... la Corte aveva ritenuto manifestamente sproporzionata la pena minima di venticinque anni di reclusione nel caso di sequestri estorsivi di minore entità, e aveva pertanto introdotto la possibilità, per il giudice, di ridurre sino a un terzo la pena (dunque, fino a un minimo di sedici anni e otto mesi di reclusione)».

6. Il *dictum* della Corte costituzionale, nella sentenza n. 120 del 2026.

²¹ Così R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, Milano, 2011, 303 (nota 92). Il divieto di sindacare l’uso del potere discrezionale del Parlamento e di compiere valutazioni di natura politica ha condotto la Corte costituzionale a mantenersi molto prudente (*judicial deference*), limitandosi in molti casi ad emettere “moniti”, invitando il legislatore ad intervenire per superare il vizio costituzionale.

²² M. BIGNAMI, *Il doppio volto dell’interpretazione adeguatrice*, in www.forumcostituzionale.it, 21 dicembre 2007. Parla di un «lato oscuro dell’interpretazione conforme» V. NAPOLEONI, *L’onere di interpretazione conforme*, in V. MANES e ID., *La legge penale illegittima*, op. cit., 103 ss. *Contra*, S. TANSINI, *Il principio di proporzionalità della pena come canone ermeneutico delle leggi penali e il ruolo centrale del giudice comune. Osservazioni sulla sentenza n. 113 del 2025 della Corte costituzionale*, in Oss. AIC., 2026, 2, 318-319: «La Corte sceglie la strada della declaratoria di infondatezza della questione di legittimità, garantendo il rispetto della discrezionalità legislativa in materia penale, ma al tempo stesso allargando ulteriormente gli spazi di cui dispone il giudice comune nell’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme penali. Il giudice comune sarà ora tenuto a sperimentare la via dell’interpretazione conforme, analogamente a quanto avviene ormai in via consolidata in rapporto ai principi di offensività e colpevolezza, valorizzando le cornici edittali come canone ermeneutico. La Corte costituzionale, nel pronunciarsi sulle questioni di legittimità eventualmente sollevate in rapporto al trattamento sanzionatorio previsto per una determinata fattispecie, sarà quindi tenuta a sua volta a vagliare se il giudice a quo abbia tentato la strada dell’interpretazione costituzionalmente orientata». Vd., in materia, anche F. MODUGNO, *Inammissibilità della quaestio legitimatis per omessa interpretazione costituzionalmente conforme e bilanciamento in concreto di diverse esigenze costituzionali*, in *Giur. Cost.*, 2009, 4, 2412 (in riferimento alla sentenza n. 208/2009, sulla misura del ricovero in casa di cura e di custodia, ex art. 219 c.p.); A. GUZZAROTTI, *L’autoapplicabilità delle sentenze additive di principio nella prassi dei giudici comuni*, in *Giur. Cost.*, 2002, 2, 3435 ss.

²³ Vd. F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena*, op. cit., 253 ss.

²⁴ Sul ruolo di tutela del giudice nel diritto penale, che si inserisce nel circuito dei diritti fondamentali della persona, come la libertà personale, si è rilevato che «al crescere delle limitazioni dei diritti fondamentali deve proporzionalmente corrispondere l’intensificarsi del controllo di costituzionalità» (N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale*, Torino, 2020, 36-37). Sulla tecnica della «strategia differenziata» con cui il legislatore ha inteso dare una risposta al crescente allarme sociale provocato dal diffondersi dei sequestri negli anni ‘70, vd. G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale - Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2023, 165. Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale - Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, Milano, 2024, 209. Su questi temi, vd., in linea generale, E. DOLCINI, *La commisurazione della pena*, Padova, 1979.

²⁵ Su cui, vd. anche D. BRUNELLI, *Proporzionalità della pena e sequestro estorsivo: un coup de théâtre della Corte costituzionale*, in www.archiviopenale.it, 18 luglio 2025.

L'impostazione è, dunque, quella di "delegare" al giudice comune un compito che, in primo luogo e principalmente, spetterebbe al Giudice delle leggi.

La tendenza, così, è quella che il giudice comune debba partecipare al rispetto del principio di proporzionalità della pena, come ribadito nella sentenza n. 120 del 2026: «per evitare che l'applicazione della fattispecie incriminatrice ai casi in esame si traduca in un trattamento sanzionatorio sproporzionato e, quindi, lesivo degli evocati parametri costituzionali, il giudice dovrà far uso di tutti gli strumenti che l'ordinamento gli mette a disposizione... in una prospettiva costituzionalmente orientata», tra cui le circostanze attenuanti comuni.

Nel quadro di questa ricostruzione delle norme e delle funzioni di salvaguardia assegnate al giudice comune, sul trattamento individualizzato, le questioni di legittimità costituzionale sollevate per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., gli ultimi due in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, per irragionevolezza intrinseca e sproporzione della pena comminata dall'art. 12-bis, commi 1 e 3, del Testo unico in materia di immigrazione, «non sono fondate».

Il rischio di siffatte soluzioni, occorre ribadirlo, è lo svuotamento del ruolo della Consulta e del sindacato accentrato di costituzionalità²⁶, con il deferimento al giudice ordinario di un ruolo improprio, con ogni consequenziale effetto anche in punto di certezza del diritto e di salvaguardia del principio di proporzionalità, evidentemente affidato ad una logica *case to case* troppo accentuata.

²⁶ In argomento, vd. G. SCACCIA, *Sindacato accentrato di costituzionalità vs diretta applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Quad. Cost.*, 2021, 2, 235 ss.